

TRIBUNALE DI SULMONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

EX ART.700 c.p.c.

Per la Sig.ra **Daniela Cenci**, nata a Popoli (Pe), il 30.12.1971, C.F. CNCDNL71T70G878S, residente a Pratola Peligna (Aq) alla Via delle Alpi n. 34, elettivamente domiciliata in Sulmona, alla Via Galileo Galilei n. 2, presso lo studio dell' Avv. Gabriele TEDESCHI, c.f.: TDS GRL 56C15 H007N, pec: avvgabrieletedeschi@cnfpec.it, fax: 0864 / 51770, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto;

- ricorrente -

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI L'AQUILA in persona del legale rappresentante pro tempore

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nei confronti di Tutti i docenti inseriti nella classe con concorsuale A46 (ex A019) delle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani vigenti negli anni scolastici 2014/ 2017, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della signora Daniela Cenci nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di



L'Aquila risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio.

FATTO

- 1) La ricorrente è dipendente dell'I.N.P.S presso la sede di Sulmona dal 1.09.2002, in quanto con nota n.923 del 18.07.2002, la Direzione Regionale per l'Abruzzo, a seguito di mobilità interenti, ha assegnato a tale sede la Dott.ssa Cenci Daniela, proveniente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **(all. 1)** .
- 2) La signora CENCI ha ottenuto il ruolo in scuola primaria nell'anno 2000 presso il Provveditorato di Treviso.
- 3) Successivamente all'ottenimento della Laurea in Giurisprudenza, la ricorrente ha inoltre conseguito l'abilitazione per la classe di concorso ex A019 (oggi A46), avendo partecipato alla Sessione Riservata di esami, preceduti dalla frequenza di un corso, indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000 e, avendo superato gli esami finali, è stata inserita dal Provveditore agli Studi di L'Aquila nell'elenco alfabetico degli abilitati all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, approvato in data 26.04.2001 e relativo alla classe di abilitazione ex A019, con il punteggio di 80/80. **(all.2-3)**
- 4) In virtù di ciò la ricorrente risultava iscritta nelle Graduatorie Permanenti (oggi Graduatorie ad Esaurimento), ma non avendo presentato domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie per il triennio in corso, la signora Cenci è stata cancellata.



- 5) Il Decreto ministeriale n. 235/2014, rinvia, per tutto quanto in esso non previsto alle disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4.6.2004, che oltre a prevedere la permanenza in graduatoria degli aspiranti docenti a mezzo domanda da presentarsi nei termini di aggiornamento, consente al docente che abbia omissso di presentare l'aggiornamento di essere reinserito con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.
- 6) Ciò lascia facilmente desumere che l'ipotesi in cui incorre il docente che omette di aggiornare la propria posizione non è una nullità assoluta o un difetto insanabile. Argomentazione che trova la sua ragione anche nella sentenza del Consiglio di Stato sez. sesta n. 3658 del 17.4.2014, che, intervenendo sull'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per i docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei termini previsti dal Decreto del Miur, ha affermato il principio per cui “con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt.3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato,



pena la cancellazione da quest'ultima".

Quindi resta confermato che l'omissione comporta una esclusione, ma non assoluta. Il che ci fa ragionevolmente affermare che, oggi, se, quanto disposto dalla suddetta sentenza, fosse stato adottato (vale a dire se l'Ufficio Scolastico Provinciale, come disposto dal Consiglio di Stato avesse dato l'avvertimento alla ricorrente dell'aggiornamento della graduatoria) la ricorrente certamente sarebbe nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Secondaria, situazione che ha generato l'impossibilità di progredire nella propria carriera e di acquisire un avanzamento di qualifica e mansioni anche presso l'Inps, dove attualmente lavora, in virtù del ruolo acquisito presso la scuola primaria, come precisato in premessa.

DIRITTO

Preliminarmente appare opportuno sottolineare in questa sede che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) ha cambiato la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle predette graduatorie. Le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti non sono procedure concorsuali, sottraendosi così alla giurisdizione amministrativa e appartenendo invece al Giudice Ordinario, per



pacifico, costante e consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato.

Trattasi, infatti, di “diritto soggettivo”, avendo come oggetto la pretesa (inserimento in graduatoria) della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l’eventuale assunzione ed i cui fatti costitutivi sono dati dal possesso del titolo (**Consiglio di Stato sez.VI, n. 5794 del 24.11.2014; sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013; Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; TAR Lazio, Roma, Sez.III Bis, n. 4337 del 19.04.2014).**

Nel caso che ci occupa la ricorrente chiede l’inserimento in graduatoria quindi l’accertamento della illegittimità e la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludono il nominativo della ricorrente, negando alla stessa la possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

A fugare ogni dubbio, laddove ancora esistente, il D.M. 235/2014 all’art.11, comma 6 recita: “La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”.

Il TAR Lazio, sezione Terza Bis, con la sentenza 21 luglio 2010, n. 27460, in accoglimento del ricorso proposto da una docente cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per non aver



tempestivamente proposto la domanda di permanenza-aggiornamento, **ha annullato il DM n. 42 del 2009 nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà di permanervi o meno.**

Il D.M. n. 235/2014, qui impugnato, propone le medesime problematiche del D.M. n. 42/2009, problematiche già esaminate dal TAR Lazio in modo favorevole per la ricorrente nella summenzionata sentenza.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014, ha integralmente fatte proprie le argomentazioni poste dal TAR Lazio a fondamento della sentenza di accoglimento del ricorso, confermandola integralmente.

In particolare il Consiglio di Stato nella succitata sentenza, che per comodità trascriviamo integralmente, ha evidenziato che:

“L’art. 1 del D.l. 7 aprile 2004, n. 97, invocato dall’appello recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”, dispone al suo comma 1 bis, (come aggiunto dalla legge di conversione n. 4 giugno 2004, n. 143) che: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico avviene su domanda



dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nelle graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione” (all. 5).

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, chiedere di volervi nuovamente figurare.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione della graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta



opportuno, in quanto è con tale provvedimento che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime come conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi, sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva delle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che **con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4, e 97 Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/90 , il Decreto Ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti alle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della Legge n. 143/2004,**



avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato , pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p.6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto lo stesso D.M. n. 49/2009, contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi “un breve termine perentorio per la regolarizzazione”.

Trattasi all'evidenza di norme intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97conv. con modificazioni nella l. 4 giugno



2004 n. 143, il quale dispone che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nella graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare . art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42- adottata in applicazione di detta disposizione primaria che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve, quindi, ritenere illegittimo il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati a permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà di permanervi o meno.

Giova precisare che la Corte di Appello di L'Aquila, nella recentissima sentenza n. 90/2016, che produciamo in copia, ripercorre le analisi argomentative qui riassunte accogliendo integralmente la tesi del reinserimento in Gae su richiesta dell'interessato (**all. 6**).

.



FUMUS BONI JURIS

L'art.1 della Legge 124/1999 ha di fatto modificato il modo di assumere i docenti da inserire di ruolo nelle scuole, di fatto sopprimendo il concorso per soli titoli e trasformando le graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'accesso ai ruoli è stato demandato per la metà dalle predette graduatorie suddivise in varie fasce. La terza fascia delle graduatorie permanenti, ex Decreto Legge 3 Luglio 2001 n. 255 , convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, individua in detta fascia coloro che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche solo per acquisire l'abilitazione, coloro che fossero inseriti, al momento dell'entrata in vigore della L.124/1999, in una graduatoria utile per l' assunzione per il personale non di ruolo, e, con la L.143/2004, accedono a tale fascia anche gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento.

La legge 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione, e ciò in quanto dal 2007 non sarebbe più stato possibile l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, se non dopo aver esaurito la graduatoria.



La signora Cenci, come già precisato, ha conseguito il titolo abilitante nel '99 e pertanto ne risultava inclusa fino a tale data.

PERICULUM IN MORA

Il mancato inserimento della Cenci ha prodotto un danno grave alla ricorrente che si è vista esclusa dalle assunzioni in ruolo nella scuola secondaria, oltre a pregiudicare un suo avanzamento professionale presso l'Inps, dove attualmente lavora con mansioni e qualifiche riferite al profilo di diplomata, in virtù del ruolo ottenuto presso la scuola primaria.

Una decisione assunta nei tempi e nei modi di un procedimento ordinario, sebbene nel rito lavoro, non permetterebbe la partecipazione utile all'immissione in ruolo.

Da qui la scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, dettato dalla mancanza oggettiva di tempo necessario a far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE.

Un procedimento ordinario rischia di compromettere, per i tempi dello stesso, il diritto dell'odierna ricorrente di partecipare in modo utile all'immissione in ruolo per l'anno 2015/2016, così come previsto dal piano governativo, per tutti coloro che sono iscritti nelle GAE.



Appare quindi evidente il pregiudizio irreparabile e grave relativo sia alle condizioni professionali che economiche, senza alcuna possibilità di rimedio data l'imminente eliminazione delle stesse graduatorie ad esaurimento prevista dal Governo a fronte della immissione in ruolo di tutti quelli che vi sono inseriti. Determinazioni diverse comporterebbero anche l'impossibilità per i docenti precari della stabilizzazione anche dopo molti anni di precariato, con violazione delle direttive comunitarie, dei diritti e delle aspettative di tale personale e li confinerebbe in uno stato di disoccupazione.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni e richieste, la Sig.ra CENCI Daniela, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Sulmona, sez. Lavoro, affinché Voglia, per i motivi sopra esposti, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, rigettata ogni istanza deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in via cautelare, inaudita altera parte o in via subordinata, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, ordinare alle amministrazioni convenute l'inserimento della ricorrente Cenci Daniela, nella III fascia delle Gae definitive nell'Ambito territoriale di L'Aquila per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria valida per gli aa.ss. 2014/2017 e di ogni altro atto connesso e conseguente per la valutazione di tutti i titoli e servizi sì da permettere la partecipazione al piano straordinario governativo di immissione in ruolo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria valida per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima ricorrente in virtù della valutazione dei titoli posseduti e previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, per l'effetto condannare le Amministrazioni ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dall'approvazione delle stesse e nella posizione che sarà individuata con il punteggio conseguito dopo la valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge sì da permettere la partecipazione al piano



straordinario governativo di immissione in ruolo, in osservanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 14.07.2014 e con sentenza n. 1973/2015, previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di L'Aquila per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria; delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di L'Aquila per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria valide per gli aa.ss. 2014/2017 per la parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

In subordine, laddove la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, così come rettificate per l'effetto dell'inserimento della ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ai fini di una corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR su base meritocratica del miglior punteggio maturato nelle stesse graduatorie.

Si fa espressa riserva sin d'ora di veder tutelati i propri diritti compreso quello di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per il comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano:



- 1) Copia ordine di servizio n. 9 del 2.09.2002;
- 2) Copia certificato abilitazione per la classe di concorso ex A019;
- 3) Copia certificato partecipazione corso ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000;
- 4) Copia certificato Laurea in Giurisprudenza;
- 5) Sentenza del Consiglio di Stato del 2014 n.3658;
- 6) Sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 90/2016
- 7) Sentenza Consiglio di Stato n. 1937 del 2015.

Sulmona 10.03.2016

Avv. Gabriele TEDESCHI



Istanza per la modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti (ex art.151 c.p.c.).

Sulla base della premessa che: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di L'Aquila per la Classe di Concorso A46 (ex A019), che in base al piano governativo l'immissione in ruolo prevede la facoltà dei docenti inseriti nelle suddette GAE di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti territoriali Nazionali, che, conseguentemente, ogni candidato potrà concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, appare necessario che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati alle suddette classi di concorso per tutti i 101 Ambiti territoriali.

La notifica del ricorso secondo i modi ordinari si rende impossibile dato il numero immane di destinatari, la pubblicazione in G.U. appare eccessivamente onerosa per la parte e l'efficacia della notifica per pubblici proclami non pare raggiungere adeguatamente lo scopo per pacifica giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sent. 106 del 19.2.1990), rilevato che l'art.12 l.205/2000 ha previsto la possibilità per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo compreso quello telematico o telefax ai sensi dell'art.151 c.p.c, che il Tar Lazio, recependo tale norma, dispone in casi simili, la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata ed analogamente il Tribunale in Funzione di Giudici del lavoro, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica,



ritenendo legittimo l'accesso a forme diverse di notifica in applicazione dell'art.151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinchè la S.V.Ill.ma. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità alternative, ai sensi dell'art.151 c.p.c.,

Voglia

Pertanto, autorizzare la notificazione del ricorso a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria relativa agli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del Miur dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e Amministrazione convenuta; sunto del ricorso; indicazione dei controinteressati con la seguente indicazione: tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A46 (ex A019) Scuola Secondaria relativa agli anni scolastici 2014-2017 ed in particolare, con riferimento alle suddette classi a quelle dell'ambito di L'Aquila nonché il testo integrale del ricorso ed il decreto di fissazione udienza.

Ai sensi della legge sul Contributo Unificato si dichiara che per la presente controversia di valore 25.000 euro, il relativo contributo unificato è pari ad euro 118,50.



Sulmona, 10.3.2016

Avv. Gabriele TEDESCHI

Abogada Annalucia BIOCCA

